



Informativa Fiscale – GENNAIO 2024

TRACCIABILITÀ SPESE TRASFERTA / RAPPRESENTANZA - commi da 81 a 83

È confermato che **dal 2025** la **non tassazione / deducibilità** delle seguenti spese è **subordinata al pagamento con modalità tracciate** (versamento bancario / postale, carte di debito / credito e prepagate, assegni bancari / circolari):

☞ **rimborso spese trasferte / missioni** fuori dal territorio comunale, quali vitto, alloggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1, Legge n. 21/92, di **lavoratori dipendenti** (ex art. 51, comma 5, TUIR);

☞ spese **prestazioni alberghiere / somministrazione di alimenti / bevande / viaggi e trasporto** mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1, Legge n. 21/92, **addebitate analiticamente** al cliente, nonchè **rimborso analitico** delle medesime spese sostenute per le **trasferte dei dipendenti** ovvero **corrisposte a lavoratori autonomi** (ex art. 54, comma 6-ter, TUIR);

☞ spese **vitto / alloggio**, nonchè **rimborso analitico** spese di **viaggio e trasporto** mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1, Legge n. 21/92, sostenute per le **trasferte dei dipendenti** ovvero **corrisposte a lavoratori autonomi** (ex art. 95, comma 3-bis, TUIR);

☞ **spese di rappresentanza** (ex art. 108, comma 2, TUIR).

NB Le nuove disposizioni sono **applicabili anche ai fini IRAP**.

Merita evidenziare che rientrano tra i **autoservizi pubblici non di linea** quelli che nel contempo:

☞ provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa al trasporto pubblico;

☞ vengono effettuati a richiesta dei trasportati / trasportato, in modo non continuativo / periodico. Rientrano tra le predette fattispecie il servizio taxi e di noleggio con conducente.